

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2024, n. 1100

Programma Venatorio regionale annata 2024/2025: approvazione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO, sig. Giuseppe Giorgio Cardone, del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e successive modificazioni, la Regione Puglia ha dettato le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico- ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 7 della citata legge regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del vigente Piano faunistico venatorio regionale.

Il Programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 51 della precitata legge regionale stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme accreditate dalla Regione e pari all'80% delle somme iscritte nel bilancio regionale.

Infine, lo stesso art. 51 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 20% dell'importo totale, da parte della Regione.

Si evidenzia che sono stati approvati, con appositi atti giuntali, sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022.

Con deliberazione n. 1292 del 02.08.2021, rettificata parzialmente con DGR n. 1381 del 5 agosto 2021, la

Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di Regolamento Regionale "*Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023*", composto di cinque articoli, adottato definitivamente con DGR n. 1451 del 30.09.2021 ed emanato in data 07 ottobre 2021 – Regolamento Regionale n. 10 (BURP n. 127 del 08.10.2021). Il predetto atto normativo è stato sottoposto a modifiche, giusti Regolamenti Regionali n. 2/2022 (BURP n. 37/2022) e n. 6/2023 (BURP n. 47 *suppl.* del 23.5.2023).

Con deliberazione n. 783 dell' 11 giugno 2024 la Giunta Regionale ha dato avvio all'iter di aggiornamento e revisione del precedente Piano necessario per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029, prendendo atto e condividendo la precitata ipotesi unitamente al relativo "Rapporto Preliminare di Orientamento – RPO.

Con detto provvedimento giuntale è stato demandato, tra l'altro, alla competente Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, di provvedere alla necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 59/2017.

Con DDS n. 450 del 18.06.2024 la predetta Autorità procedente ha provveduto a prorogare il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (approvato con DGR n. 1198/2021 e rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021).

Con deliberazione n. 1026 del 17 luglio 2024 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale "*Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*)" – R.R. n. 03 del 23 luglio 2024.

Pertanto, alla luce dei predetti provvedimenti per l'annata venatoria 2024/2025 restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009).

Inoltre, si specifica che con L.R. n. 59/2017 ha approvato la nuova normativa di settore che ha sostituito, di fatto, la ex L.R. n. 28 del 12.08.1998.

L'art. 58 comma 2 di detta nuova normativa dispone che "*restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione*".

Con DGR n. 723 del 03.05.2021 è stato adottato il nuovo Regolamento Regionale "*Ambiti Territoriali di Caccia – ATC*" (n. 5 del 10 maggio 2021) emanato dal Presidente della G.R. e pubblicato sul BURP n. 64 *suppl.* del 10.05.2021.

Altresì, si specifica che la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 33 del 05.07.2019, pubblicata sul BURP n. 76 del 08 luglio 2017, con la quale ha introdotto il comma 6 bis all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, riguardante la mobilità venatoria gratuita alla fauna migratoria per i cacciatori residenti in Puglia.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 59/2017 e s.m.i. la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorio 2024/2025 che è stata sottoposta al Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio nella seduta del 04 luglio 2024, ottenendo parere favorevole.

In merito al riparto dei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori ATC provinciali, limitatamente all'80% dell'importo finanziato, pari alla somma di € 1.600.000,00, e precisamente:

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Let. A (15%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.754,52	66.339,36	99.509,04	66.339,36	49.754,52	331.696,80
BRINDISI	44.484,45	59.312,60	88.968,90	59.312,60	44.484,45	296.563,00
FOGGIA	61.220,09	81.626,78	122.440,16	81.626,78	61.220,09	408.133,90
LECCE	57.099,87	76.133,16	114.199,74	76.133,16	57.099,87	380.665,80
TARANTO	27.441,07	36.588,10	54.882,16	36.588,10	27.441,07	182.940,50
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

L'ulteriore 20% della succitata somma stanziata, pari a € 400.000,00 è a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Pertanto, l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 è stata stanziato, nel Bilancio regionale di previsione 2024, nei seguenti capitoli di spesa:

- 0841009 per € 50.000,00
- 0841010 per € 260.000,00 di cui € 50.000,00 già impegnati;
- 0841011 per € 80.000,00 di cui € 40.748,00 già impegnati;
- 0841012 per € 320.000,00
- 0841014 per € 250.000,00
- 0841015 per € 40.000,00
- 0841016 per € 50.000,00
- 0841018 per € 760.000,00 di cui € 98.293,30 già prenotati;
- 0841019 per € 190.000,00

T O T A L E E U R O 2.000.000,00

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma la competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali porrà in essere le ulteriori opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Premesso quanto sopra, si propone, sulla base delle indicazioni, dati e documentazione trasmesse dalla dirigenza del competente Servizio, di:

- approvare il Programma Venatorio Regionale 2024-2025, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);
- dare atto che, anche per la stagione venatoria 2024-2025 restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 783 dell'11 giugno 2024 e conseguenziale DDS n. 00450 del 18.06.2024 (Proroga Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (DGR n. 1198/2021 e DGR n. 2054/2021)) e nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusto R.R. n. 03 del 23 luglio 2024;

- dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
- demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall’attuazione del Programma Venatorio Regionale 2024-2025.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 03/07/2023, recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.”

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938/2023 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo 118/2011 :

Alla eventuale ulteriore prenotazione di € 1.810.958,70 riveniente dal presente provvedimento, atteso che già euro 189.041,30 sono stati impegnati/prenotati ($€ 1.810.958,70 + € 189.041,30 = € 2.000.000,00$), da destinare per le finalità di cui all’art. 51 commi 3 e 4 L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si procederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. – 0841009 (euro 50.000,00) - 0841010 (euro 210.000,00) – 0841011 (euro 39.252,00) – 0841012 (320.000,00) – 0841014 (euro 250.000,00) – 0841015 (euro 40.000,00) – 0841016 (euro 50.000,00) – 0841018 (euro 661.706,70) – 0841019 (euro 190.000,00) , subordinatamente all’effettivo accertamento e riscossione delle somme sul capitolo di entrata 1012010 nel corrente esercizio.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

- di approvare il Programma Venatorio Regionale 2024-2025, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A)
- di dare atto che, anche per la stagione venatoria 2024-2025, restano in vigore gli ATC di cui al Piano

Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 783 dell'11 giugno 2024 e conseguenziale DDS n. 00450 del 18.06.2024 (Proroga Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (DGR n. 1198/2021 e DGR n. 2054/2021)), nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusto R.R. n. 03 del 23 luglio 2024;

- di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”,
- di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall'attuazione del Programma Venatorio Regionale 2024-2025.
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario EQ Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente della Sezione Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimersi sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste
Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Programma Venatorio Regionale 2024-2025, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);
- di dare atto che, anche per la stagione venatoria 2024-2025, restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 783 dell'11 giugno 2024 e conseguenziale DDS n. 00450 del 18.06.2024 (Proroga Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (DGR n. 1198/2021 e DGR n. 2054/2021)), nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusto R.R. n. 03 del 23 luglio 2024;
- di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”,
- di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall'attuazione del Programma Venatorio Regionale 2024-2025.
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Il Dirigente della Sezione
(Dr. Domenico Campanile)



ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2024/2025

Linee Generali

L'art. 7 comma 15 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 e s.m.i. dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- e. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- f. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- g. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- h. alla determinazione della quota richiesta ai cacciatori di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Si evidenzia che il comma 8 dell'art. 8, per quanto concerne le "Oasi di Protezione", e il comma 10 dell'art. 9, relativamente alle "Zone di Ripopolamento e Cattura", prevede che la Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui ai commi 1 dei predetti articoli della L.R. n. 59/2017, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica. Dette azioni saranno poste in essere attraverso gli ATC pugliesi in attuazione di quanto previsto dalle relative convenzioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2327 del 12 dicembre 2019 e successive proroghe.

L'art. 11 della L.R. 59/2017, dispone che:

- La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i Comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. n. 59/2017, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

- Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'art. 7, comma 16, lett. c) della L.R. n. 59/2017, previo versamento della quota di partecipazione. La capienza può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento (art. 11, comma 4 L.R. n. 59/2017). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05.07.2019, anche per l'annata venatoria 2024/2025 viene prevista la mobilità venatoria gratuita nei termini di seguito riportati, nei termini e modalità di cui al R.R. n. 5/2021 – art. 7.

- Previa verifica di disponibilità, negli ATC, sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di

riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; l'ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre Regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.

Restano confermati, anche per l'annata venatoria 2024/2025, gli ATC rivenienti dal Piano faunistico venatorio regionale di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014, prorogato con DDS n. 450 del 18.06.2024, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel R.R. n. 10 del 07.10.2021 e ss.mm.ii. e R.R. n. 03 del 23 luglio 2024. L'attività venatoria, in detti ATC pugliesi è consentita per la corrente stagione venatoria, nei termini e modalità riportati nella precitata L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 33/2019, in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale (R.R.) n. 5/2021.

Per quanto attiene il numero di cacciatori ammissibili in ogni ATC si rinvia alla successiva tabella "Accesso agli ATC". Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel relativo regolamento regionale di attuazione ovvero secondo le direttive che, nel caso, saranno emanate dalla competente Sezione regionale.

L'art. 51 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 50 della stessa legge 59/2017, prescrive che:

- al comma 1: *"La Giunta Regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 59/2017";*

- al comma 2: *"La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:*

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 3: *"La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i parametri:*

a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;

b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge".

- al comma 4: *"Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:*

a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'art. 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'art. 7, comma 14, lett. b);

b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

- c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 10, per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
- d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
- e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC."

Infine, l'art. 52 disciplina "l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica" così come di seguito riportato:

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica - aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile - è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 7 L.R. 59/2017, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024: € 2.000.000,00

* l'80 % ai sensi del comma 1 dell'art. 51 - € 1.600.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC provinciale)

* il 20% di € 1.600.000,00 = € 320.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Nr.CACCIATORI (a.v. 2023 – 2024)	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	3.482	61.269,10
BRINDISI	4.128	72.636,10
FOGGIA	3.787	66.635,80
LECCE	3.672	64.612,40
TARANTO	3.117	54.846,60
TOTALE	Nr. 18.186	TOTALE € 320.000,00

Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascun ATC)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 454.423	169.753,60
BRINDISI	Ha 156.577	58.490,70
FOGGIA	Ha 682.080	254.796,80
LECCE	Ha 214.659	80.187,70
TARANTO	Ha 205.513	76.771,20
TOTALE	Ha 1.713.252	€ 640.000,00

Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio ATC provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 10.878,96	100.674,10
BRINDISI	Ha 17.877,23	165.436,20
FOGGIA	Ha 9.369,05	86.701,30
LECCE	Ha 25.487,93	235.865,70
TARANTO	Ha 5.545,99	51.322,70
TOTALE	Ha 69.159,16	€ 640.000,00

Tabella 4
(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art. 51 L.R 59/2017)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori ATC provinciali.

- Suddivisione fondi stanziati per un totale di € 1.600.000,00

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Let. A (15%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.754,52	66.339,36	99.509,04	66.339,36	49.754,52	331.696,80
BRINDISI	44.484,45	59.312,60	88.968,90	59.312,60	44.484,45	296.563,00
FOGGIA	61.220,09	81.626,78	122.440,16	81.626,78	61.220,09	408.133,90
LECCE	57.099,87	76.133,16	114.199,74	76.133,16	57.099,87	380.665,80
TARANTO	27.441,07	36.588,10	54.882,16	36.588,10	27.441,07	182.940,50
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 7 della L.R. 59/2017, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili, in virtù delle relative disposizioni di cui alla L. 157/92, all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 in combinato alle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2021, nonché di quelle di cui all'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019.

Tabella 5	a	b	c	d	e	f (f=c-b-d-e)
A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori residenti in ATC (a.v. 2023/2024)	Cacciatori ammissibili numero °°	Mobilità venatoria gratuita – nr. posti giornalieri	Quota cacciatori extraregionali (priorità art.6 comma 9 RR 5/2021)	Cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili
PROVINCIA DI BARI	230.350	3.482	6.964**	261	174	3.047
BR/A	77.996	4.128	4.103*	==	==	==
PROVINCIA DI FOGGIA	414.137	3.787	7.574**	284	189	3.304
PROVINCIA DI LECCE	97.138	3.672	5.109*	108	72	1.257
PROVINCIA DI TARANTO	97.987	3.117	5.154*	153	101	1.783

°° (derivanti da densità venatoria: *L.157/92 – MIPAAF o **art. 11 comma 5 L.R. 97/2017)

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù di quanto riportato nella DGR n. 2054 del 06.12.2021 di rettifica e

rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 nonché della DGR n. 783/2024 e conseguenziale DDS n. 00450/2024, di proroga del predetto Piano, ed in rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2017 di recepimento della legge n. 157/92 e ss.mm.ii.

La Regione stabilisce che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 40,00 (quaranta/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 170,00 (centosettanta/00) per i non residenti (extraregionali). Detta quota per gli extraregionali si riduce ad € 100,00 (cento/00) per i nativi nella Regione Puglia. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 6,00 (sei/00) per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 6 del R.R. n. 5/2021 si stabilisce, con il presente atto, che il termine della elaborazione graduatorie degli ammessi negli ATC pugliesi è confermato nei termini e nel rispetto di quanto previsto, in merito, dal predetto Regolamento Regionale.

MOBILITA' VENATORIA GRATUITA (L.R. n. 33 del 05 luglio 2019 – art. 1)

Con l'approvazione dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019, è stato introdotto, dopo il comma 6 della L.R. n. 59/2017, il seguente comma 6 bis che recita *“Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per un numero di venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale”*.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale *“AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA”* (n. 5 del 10 maggio 2021) , anche per l'annata 2024/2025, si ritiene di prevedere il rilascio di giornate per la mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza secondo i seguenti termini:

- A partire dall'12 ottobre 2024 i cacciatori residenti in Puglia potranno esercitare la caccia in mobilità gratuita alla fauna migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in ATC pugliesi diversi da quello di residenza, previa autorizzazione del relativo ATC, con un massimo di dieci giornate in un ambito Territoriale di Caccia;
- dette autorizzazioni devono essere rilasciate per il tramite di apposito sistema informativo regionale ATC nell'ambito di apposito *“Sistema Regionale di Gestione Informatizzata richiesta ammissioni ATC”* che gli Ambiti Territoriali di Caccia devono necessariamente dotarsi, con propri fondi;
- i posti da assegnare giornalmente, da parte di ogni ATC, sono previsti nella TABELLA 5 – colonna **d** del presente atto. Detti posti sono previsti nella percentuale del 7,5% sui posti residui non assegnati ai cacciatori residenti (Tabella 5 – numero **colonna c** sottratto del numero **colonna b**);
- le predette autorizzazioni, che saranno rilasciate secondo le modalità che la competente Sezione regionale concorderà d'intesa con gli ATC pugliesi e riportate in apposito atto dirigenziale, devono garantire in ogni periodo della stagione venatoria il rispetto della densità venatoria giornaliera riveniente dalla vigente relativa normativa e così come riportata nella richiamata Tabella 5 del presente provvedimento (Programma Venatorio regionale – annata 2024/2025);
- ulteriori modalità e regole per l'esercizio della mobilità venatoria gratuita sul territorio regionale saranno riportate nel predetto atto dirigenziale della competente Sezione fermo restando che il numero o codice dell'autorizzazione giornaliera rilasciata dal relativo ATC deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita sezione/pagina prevista sul tesserino venatorio regionale.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 51 L.R. n. 59/2017)

* il 20% di € 2.000.000,00 = € 400.000,00

- somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, precisamente:

- a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive (€ 120.000,00);
- b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della L.R. 59/2017 (€ 80.000,00);
- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella L.R. 59/2017 (€ 200.000,00).

Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti nell'art. 52 L.R. n. 59/2017 e dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

In particolare per quanto attiene la quota del fondo destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Puglia, pur nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, ha attivato e attiverà ulteriore specifica procedura pubblica di bando o di sportello rivolta alle aziende agricole interessate, al fine di meglio orientare l'efficacia della spesa.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 comma 2 del R.R. n. 5/2021).

Per la stagione 2024/2025 restano vigenti gli ATC previsti nel precedente Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel R.R. n. 03 del 23 luglio 2024.

OSSERVATORIO FAUNISTICO VENATORIO
LA VOCAZIONE FAUNISTICA DELLA PUGLIA
PER LE SPECIE DI INTERESSE VENATORIO

Introduzione

La Puglia è caratterizzata dalla presenza di vasti habitat naturali che ospitano numerose specie animali e vegetali di interesse nazionale ed internazionale. L'insieme delle aree protette nazionali e regionali e dei siti della rete Natura 2000, capillarmente distribuite sul territorio, tende a fornire una rigorosa protezione di queste specie e habitat.

Le specie animali di interesse venatorio, però, solo in minima parte, e prevalentemente tra quelle acquatiche, sono anche di interesse conservazionistico e, quindi, oggetto delle finalità di tutela e di gestione degli ambienti fornita dalle aree protette e dai siti della rete Natura 2000. Per rendere compatibile il prelievo venatorio con le giuste esigenze di tutela di queste specie la legge prevede un regime di caccia controllata che - oltre a limitare periodi e orari di caccia e numero di capi cacciabili, istituisce le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e Cattura dove è preclusa l'attività venatoria e sono realizzati interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Le specie cacciabili in Italia sono 48, di cui 12 di mammiferi e 36 di uccelli, mentre in Puglia il loro numero scende a 37/38 specie, di cui 7 di mammiferi e 29 di uccelli; a quest'ultime può essere aggiunta un'altra specie, la Starna, che sebbene non più presente in regione con popolazioni stabili che si auto-riproducono, continua ad essere oggetto di introduzioni a fini venatori in ambienti aperti.

Tabella 1 - Specie di mammiferi cacciabili presenti in Puglia

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Daino	(Dama dama)
Volpe	(Vulpes vulpes)
Muflone	(Ovis musimon)
Lepre europea	(Lepus europaeus)
Capriolo	(Capreolus capreolus)
Coniglio selvatico	(Oryctolagus cuniculus)
Cinghiale	(Sus scrofa)

Fra le 7 specie di mammiferi cacciabili in Puglia, il Coniglio selvatico è presente con una popolazione antica e stabile solo nell'Isola di Sant'Andrea, all'interno di un Parco regionale in provincia di Lecce. Altri piccoli nuclei sparsi in regione sono frutto di immissioni non autorizzate.

Delle 30 specie ornitiche di interesse venatorio presenti in Puglia, 16 sono cosiddette "acquatiche", ovvero frequentano prevalentemente ambienti umidi (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Si tratta di specie migratrici o prevalentemente migratrici (Germano reale, Porciglione, Gallinella d'acqua e Folaga) con piccoli numeri di esemplari che sono stanziali. Sono specie fortemente localizzate in aree ristrette e, spesso, oggetto di vincoli di tutela diversi da quelli venatori.

Tabella 2 -- Specie di uccelli cacciabili presenti in Puglia

SPECIE TERRESTRI	SPECIE ACQUATICHE
Fagiano comune <i>Phasianus colchicus</i>	Fischione <i>Anas penelope</i>
Starna <i>Perdix perdix</i>	Marzaiola <i>Anas querquedula</i>
Quaglia <i>Coturnix coturnix</i>	Mestolone <i>Anas clypeata</i>
Beccaccia <i>Scolopax rusticola</i>	Moriglione <i>Aythya ferina</i>
Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i>	Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>
Colombaccio <i>Columba palumbus</i>	Alzavola <i>Anas crecca</i>
Allodola <i>Alauda arvensis</i>	Canapiglia <i>Anas strepera</i>
Gazza <i>Pica pica</i>	Codone <i>Anas acuta</i>
Cornacchia grigia <i>Corvus cornix</i>	Moretta <i>Aythya fuligula</i>
Ghiandaia <i>Garrulus glandarius</i>	Frullino <i>Lymnocyptes minimus</i>
Tordo bottaccio <i>Turdus philomelos</i>	Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i>
Tordo sassello <i>Turdus iliacus</i>	Pavoncella <i>Vanellus vanellus</i>
Merlo <i>Turdus merula</i>	Combattente <i>Philomachus pugnax</i>
Cesena <i>Turdus pilaris</i>	Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>
	Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>
	Folaga <i>Fulica atra</i>

Tra le 14 specie ornitiche "terrestri" vi sono specie "stanziali" (Fagiano comune, Starna, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia), "migratrici" (Quaglia, Beccaccia, Tortora selvatica, Allodola, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) e prevalentemente migratrici con piccoli numeri di esemplari che sono stanziali (Colombaccio e Merlo).

Le specie di interesse venatorio terrestri, sia Mammiferi che Uccelli, sono invece specie più ampiamente distribuite nella regione sia per la maggiore diffusione di questi ambienti rispetto a quelli umidi sia perché molte di queste specie sono strettamente legate all'agroecosistema piuttosto che ad ambienti naturali. Anche le specie tipicamente indicate come di ambienti boschivi - come il Cinghiale, la Beccaccia, il Colombaccio e la Ghiandaia - sono presenti in maggior numero dove quest'ultimi ambienti sono integrati in una matrice agricola, dove le specie si spostano quotidianamente in cerca di alimentazione, sfruttando la produttività di questi ambienti, maggiore di quelli naturali.

Un raggruppamento molto schematico delle specie di interesse venatorio in base all'ambiente frequentato è riportato nella tabella sottostante.

Per il motivo sopra esposto, l'ambiente agricolo, la sua tipologia, qualità ed evoluzione riveste nella vocazione delle specie di interesse venatorio un aspetto prioritario, sebbene spesso trascurato.

Tabella 3 - Specie di interesse venatorio in Puglia, suddivise per tipologia di ambiente frequentato.

AMBIENTI	SPECIE
zone umide	folaga (<i>Fulica atra</i>)
zone umide con acque libere da vegetazione	alzavola (<i>Anas crecca</i>), canapiglia (<i>Anas strepera</i>), germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>), fischione (<i>Anas penelope</i>), codone (<i>Anas acuta</i>), marzaiola (<i>Anas querquedula</i>), mestolone (<i>Anas clypeata</i>), moriglione (<i>Aythya ferina</i>), moretta (<i>Aythya fuligula</i>)
zone umide con acque ricche di vegetazione	porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)

AMBIENTI	SPECIE
zone umide con acque basse libere da vegetazione	beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>), combattente (<i>Philomachus pugnax</i>)
ambienti aperti vicino zone umide, preferibilmente con ristagni di acqua bassa	pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)
ambienti aperti	quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>), allodola (<i>Alauda arvensis</i>); lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>), coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
ambienti aperti con aree rocciose	muflone (<i>Ovis musimon</i>)
aree boschive	daino (<i>Dama dama</i>)
aree boschive e arbustive in contesto agricolo	cinghiale (<i>Sus scrofa</i>), capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)
aree boschive e arbustive, naturali e coltivate	beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), tortora selvatica (<i>Streptopelia turtur</i>), colombaccio (<i>Columba palumbus</i>), merlo (<i>Turdus merula</i>), tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>), tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>), cesena (<i>Turdus pilaris</i>), ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)
ambienti eterogenei	cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>), gazza (<i>Pica pica</i>); volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)

La gestione faunistico-venatoria, se da un lato deve valorizzare le specie animali rare ed importanti, dall'altro deve essere utile per un corretto prelievo di specie, spesso anche comuni, ma la cui sopravvivenza dipende fortemente dalla persistenza di forme di *prelievo sostenibile*. Tali specie, ad eccezione di quelle strettamente acquatiche, inoltre, sono certamente più tipiche dell'agroecosistema che di sistemi naturali puri.

Queste specie, come tutti gli animali, hanno come esigenza primaria quella di alimentarsi, di rifugiarsi per poter riposare e riprodursi e di mantenersi in perfetta efficienza. È dunque facile comprendere che un territorio ospiterà una fauna tanto più ricca e diversificata quanto più esso sarà caratterizzato da un'elevata diversità ambientale, cioè se le colture presenti e gli elementi fissi del paesaggio sono in grado di accogliere e soddisfare le esigenze delle specie animali.

Alla vocazione faunistica di un territorio concorrono più fattori tra cui l'habitat, ma anche e per alcune specie soprattutto, l'integrità e l'estensione dello stesso, le caratteristiche pedologiche e geo-morfologiche in cui insiste l'habitat, il livello di antropizzazione e quindi di disturbo a cui è soggetto, la presenza di antagonisti di ciascuna specie e, nel caso di zone umide, la profondità e la salinità dell'acqua, la presenza o meno di vegetazione. Ciascuna specie ha una differente plasticità ecologica che la rende più o meno adattabile ad ambienti non specie-specifici.

La vocazione faunistica delle province pugliesi

Sebbene alcune aree siano vocate per talune specie, non sempre l'attività venatoria può essere esercitata sulle specie maggiormente presenti o potenzialmente presenti in quel territorio poiché la presenza di istituti di protezione condiziona fortemente la praticabilità dell'attività di caccia. Ne consegue lo sbilanciamento dell'attività venatoria a carico di una minoranza di specie. E poiché gli ambienti naturali di maggior valore naturalistico sono

protetti, la caccia viene praticata soprattutto negli agroecosistemi a carico dei turdidi, dell'allodola, della quaglia e della lepre. Ciò è quanto accade nel Salento e in molte altre aree. Nel Salento la caccia agli acquatici non è praticabile per mancanza di aree idonee destinate a tale attività. Quindi il numero di specie cacciabili si riduce sensibilmente con effetti prevedibili. Nella Murgia, nel Sub Appennino Dauno e nel Promontorio del Gargano, in presenza di formazioni boschive, è maggiormente praticabile la caccia al cinghiale, alla lepre ed alla beccaccia. Nella Capitanata viene esercitata la caccia all'allodola, alla quaglia, alla lepre e agli acquatici nelle AFV e sul litorale.

I cinque ATC pugliesi, in anni diversi e con metodologie non coordinate, hanno realizzato la Carta delle Vocazioni Faunistiche per i territori di competenza, quindi, con una suddivisione del territorio regionale nelle 5 province prima della formazione della BAT. Di seguito si riporta un loro sunto.

L'ATC di Bari e quello di Taranto hanno analizzato la vocazione faunistica per 12 specie stanziali di interesse gestionale (Starna, Fagiano, Lepre europea, Lepre italiana, Cinghiale, Capriolo italico, Volpe, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Passera d'Italia e Passera mattugia), oltre ad aver realizzato la carta della vocazione estiva di Quaglia, Colombaccio e Tortora selvatica, quella invernale di Merlo e Tordo bottaccio, quella estiva e invernale per Allodola e Storno.

Le carte di vocazione per 6 specie (Starna, Fagiano, Lepre europea, Lepre italiana, Cinghiale, Capriolo italico) sono state realizzate attraverso un processo di modellizzazione ed analisi statistica a partire da dati di tipo orografico, uso del suolo e grado di antropizzazione del territorio in esame. Per ciascuna cella di 1 km di lato in cui è stato diviso il territorio in esame, per ciascuna specie è stato attribuito un grado di idoneità in una scala da 0 a 5 (nulla, bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) basato sulla presenza o meno di tipologie ambientali risultate più o meno idonee alla specie in altri studi, sebbene non sia riportato se effettuati sull'area in esame o altrove.

Per le altre specie il processo si è invece basato su dati di presenza/assenza delle specie in aree campione del territorio in studio.

L'ATC di Foggia ha analizzato la vocazione faunistica per sole 5 specie stanziali di interesse gestionale: Starna, Fagiano, Lepre europea, Cinghiale, Capriolo, specie già presenti nel territorio di competenza, sebbene alcune solo con piccoli nuclei all'interno di aree protette. Le relative carte di vocazione sono state effettuate attraverso un processo simile a quello usato dall'A.T.C. di Bari.

L' A.T.C. di Brindisi ha realizzato carte di vocazione per le sole due specie ritenute idonee ai fini dell'immissione per ripopolamento: Lepre europea e Fagiano. Sulla base dell'analisi della carta dell'Uso del Suolo, per ciascuna specie, è stata indicata la porzione di territorio che avesse la maggiore idoneità, senza per questo, escludere del tutto la possibilità che altre porzioni del territorio possano ospitarla.

Per la Lepre si è stimata una massima recettività per le aree aperte (agricole coltivate a seminativo, pascoli, incolti) mentre per il Fagiano si è data importanza a zone umide, corsi d'acqua e punti di abbeverata in quanto la presenza di acqua nei mesi estivi è stata ritenuta condizione essenziale per la sopravvivenza di questa specie.

L'A.T.C. di Lecce ha ripetuto la metodica utilizzata da Brindisi specificando che l'idoneità ambientale evidenziata per la Lepre è idonea anche per altre specie, quali la Quaglia e l'Allodola, ragionamento che, naturalmente, può essere esteso anche per il territorio brindisino. La carta finale per questa specie, evidenzia le aree a massima vocazione al netto delle aree antropizzate.

Per la provincia di Lecce, inoltre, è stata realizzata anche una carta della vocazione per i Turdidi e la Beccaccia, dove è dato massimo risalto alle tipologie ambientali arboree ed arbustive, coltivate e naturali.

Per la visione delle varie carte delle vocazioni sopra descritte si rimanda ai singoli lavori sopra citati.

ANALISI TESSERINI VENATORI

Premessa

La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (art. 7) impone che il prelievo venatorio delle specie in allegato II rispetti il principio di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie. La stessa Direttiva all'art. 10, comma 1 evidenzia la necessità che gli Stati membri incoraggino ricerche e lavori necessari sia alla protezione, sia ad una corretta gestione ed utilizzo delle popolazioni di tutte le specie di uccelli, accordando un'attenzione particolare agli argomenti elencati all'allegato V. Al successivo comma 2 la Direttiva impone inoltre agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate al fine di coordinare le ricerche e i lavori di cui al comma 1. Per dare seguito a questi obblighi comunitari, con Decreto 6 novembre 2012, i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) hanno definito le *"Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (12A12391)"*. L'articolo 1, comma 3 del suddetto Decreto prevede che **le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono raccogliere "i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE, nonché i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli di cui alla lettera e) del medesimo allegato"**. Le informazioni che possono essere tratte dai dati dei tesserini venatori, però, possono riguardare anche alcuni aspetti biologici delle specie oggetto di prelievo oltre che quelle di ordine prettamente gestionale. In particolar modo, per le specie migratorie, è possibile determinare con maggiore precisione la tempistica degli spostamenti e le abbondanze nel corso dell'anno.

Materiali e metodi

L'Osservatorio Faunistico Regionale ha fornito ha effettuato una prima analisi dei tesserini venatori inerenti 6 diverse stagioni venatorie, da quella del 2013/14 a quella del 2018/19; si tratta di dati parziali in quanto sono stati informatizzati solo una percentuale variabile di dati riportati nei dei tesserini venatori. L'analisi dei tesserini venatori è proseguita per le annate 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23, riuscendo a informatizzare i dati di tutti i tesserini venatori pervenuti.

Purtroppo, il tesserino venatorio, su cui ogni cacciatore annota i capi di selvaggina prelevati, viene rilasciato dal comune di residenza ed a questo deve essere restituito a fine stagione venatoria, ai fini dell'acquisizione dei dati dei carnieri da parte della Regione. Se però un cacciatore si sposta a cacciare in una regione differente da quella di residenza annota allo stesso modo la selvaggina cacciata sul proprio tesserino. La regione che ha ospitato il cacciatore extraregionale non riceve però i dati dalla regione in cui il cacciatore è residente. Ciò comporta la perdita di dati, per alcune specie, in alcune aree geografiche. È quanto accade ad esempio per una cospicua quota dati di abbattimento di uccelli acquatici riferiti alla provincia di Foggia. Qui l'attività venatoria agli uccelli acquatici è infatti esercitata prevalentemente all'interno di aziende faunistico-venatorie in cui cacciano non residenti.

Allo stesso modo accade per i dati di numerosi cacciatori extra regionali che cacciano i turdidi e le allodole in Puglia. Di ciò si deve tenere conto allor quando si processano tali dati.

Risultati

Per la stagione venatoria 2022/23 sono stati analizzati un totale di 17.873 tesserini venatori. Il 23% proviene da residenti nella provincia di Brindisi, il 19% da quelli residenti rispettivamente nelle province di Foggia, Lecce, e Taranto, il 17% da residenti nella provincia di Bari (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, Figura 1).

Tabella 4 - Numero di tesserini venatori analizzati per l'annata 2022-2023, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

Provincia di residenza	Numero tesserini analizzati
BA	3.066
BAT	510
BR	4.191
FG	3.436
LE	3.357
TA	3.313
Totale complessivo	17.873




Figura 1 - Percentuali di tesserini venatori analizzati per l'annata 2022-2023, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

La Tabella 5 riporta il numero di capi abbattuti di ciascuna specie suddiviso per provincia di residenza dei cacciatori.

Tabella 5 – Numero di esemplari abbattuti nell'annata 2022-2023, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.


	SPECIE	BARI	BRINDISI	BAT	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
MAMMIFERI	CINGHIALE	296	41	71	476	6	225	1.115
	DAINO	6	-	1	2	-	-	9
	LEPRE COMUNE	1.007	1.158	266	1.251	257	145	4.084
	CONIGLIO SELVATICO	-	-	-	-	1	1	2
	VOLPE	358	41	22	127	293	238	1.079
UCCELLI	ALLODOLA	814	1.367	276	4.838	1.288	1.041	9.624
	ALZAVOLA	347	379	428	1.229	824	175	3.382
	BECCACCIA	1.140	1.465	69	1.016	3.036	1.281	8.007
	BECCACCINO	132	104	21	196	445	163	1.061
	CANAPIGLIA	35	38	61	182	117	27	460
	CESENA	905	890	79	815	567	448	3.704
	CODONE	32	8	47	134	81	8	310
	COLOMBACCIO	9.640	5.707	1.322	11.285	2.679	5.286	35.919
	CORNACCHIA GRIGIA	223	50	15	268	85	128	769
	FAGIANO	34	108	35	35	437	29	678
	FISCHIONE	104	71	222	374	253	38	1.062
	FOLAGA	12	9	9	360	57	39	486
	FRULLINO	11	15	3	17	96	66	208
	GALLINELLA D'ACQUA	13	5	-	33	10	24	85
	GAZZA	1.000	940	95	448	1.933	1.008	5.424
	GERMANO REALE	73	90	51	218	178	28	638
	GHIANDAIA	951	932	30	362	46	709	3.030
	MERLO	10.922	26.542	178	3.105	7.744	15.252	63.743
	MESTOLONE	78	104	30	143	139	29	523
	MORETTA	-	-	-	-	1	-	1
	MORIGLIONE	-	-	1	-	-	2	3
	PAVONCELLA	1	-	-	15	-	-	16
	PERNICE ROSSA	-	-	-	-	-	5	5
	PORCIGLIONE	-	3	-	1	10	13	27
	QUAGLIA	970	597	244	4.238	1.365	974	8.388
	TORDO BOTTACCIO	109.916	222.317	2.874	16.077	61.261	100.685	513.130
	TORDO SASSELLO	7.117	13.531	241	1.465	3.582	7.696	33.632
TORTORA SELVATICA	395	206	81	508	289	541	2.020	

L'analisi dei dati di abbattimento presenti nei precitati tesserini ha evidenziato un numero complessivo di capi abbattuti pari a 702.706, con una media per tesserino venatorio di 39,32 capi.


Complessivamente, sono state oggetto di prelievo 33 differenti specie, di cui 5 appartenenti ai mammiferi e 28 agli Uccelli, rispettivamente con 6.289 (0,9%) e 696.335 (99,1%) capi abbattuti.

Tra i mammiferi, la specie più cacciata è la Lepre, con 4.084 capi abbattuti (64,94%), seguita da Cinghiale e Volpe, rispettivamente con 1.115 (17,73%) e 1.079 (17,16) capi; Daino e Coniglio selvatico compaiono con 9 e 2 esemplari ciascuno.


La Lepre è risultata più comune nei tesserini di Foggia, Brindisi e Bari, dove sono state prelevate, rispettivamente, il 31, il 28 e il 25% del totale regionale; nelle province di BAT, Lecce e Taranto, invece, la percentuale è inferiore al 10%.




Oltre il 40% dei cinghiali abbattuti riguarda la provincia di Foggia, seguita da quella di Bari, con il 27%. Nella provincia di Taranto la percentuale scende al 20%, mentre nelle altre province si registrano solo abbattimenti occasionali.



La Volpe mostra il maggior numero di abbattimenti nella provincia di Bari, con il 33% del totale, seguita da Lecce (27%) e Taranto (22%). Foggia, Brindisi e BAT hanno percentuali nettamente inferiori, rispettivamente del 12, 4 e 2%.







Tra gli uccelli, invece, la specie più cacciata è il Tordo bottaccio, con 513.130 (74% del totale), seguita dal Merlo (9%) e da Colombaccio (5%) e Tordo sassello (5%). Tutte le altre specie raggiungono a malapena l'1% degli abbattimenti.



Di seguito vengono rappresentati gli abbattimenti per decadi nella stagione venatoria 2022-2023, per le principali specie, divise tra Mammiferi, Uccelli terrestri e Uccelli acquatici. I dati rappresentati forniscono un'utile indicazione sia sulla fenologia delle specie che sulla pressione venatoria.



ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Mammiferi














ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Uccelli terrestri

Una ricerca condotta su 3 esemplari di Tordo bottaccio - effettuata tramite l'apposizione di trasmettitore satellitare in provincia di Taranto durante lo svernamento - ha mostrato che gli stessi hanno intrapreso la migrazione primaverile nella seconda metà di marzo.



















ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Uccelli acquatici









Il presente Allegato A) è composto da nr. 28 (ventotto) fogli (da pag. 09 a pag. 36).



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2024	112	31.07.2024

PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNATA 2024 /2025: APPROVAZIONE

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 31/07/2024 12:20
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertemre Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

